TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 6

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 2; R. decreto 30 giugno 1854, n. 1, art. 3; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, articoli 2 e 4; legge 24 dicembre 1925, n. 2263, art. 3

Gli originali delle leggi e dei decreti Reali da inserirsi nella raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio «visto» e il gran sigillo dello Stato. Se pero' incontra qualche difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge, o al tenore del decreto, sospende il «visto» e l'apposizione del sigillo, e ne fa relazione al Capo del Governo che decide, sentito il Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 1 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-6-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-2-r-decreto-30-giugno-1854-n-1-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it